

# **LE VARIAZIONI DI BILANCIO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI**

**aspetti operativi  
e di dettaglio**

13 LUGLIO 2016

IVANA RASI

# *fi* **Indice**

- **Le variazioni di PEG**
- **Il rispetto della competenza degli organi nell'adozione delle variazioni**
- **Le variazioni di cassa: aspetti operativi**
- **Le variazioni di competenza dei responsabili di spesa: aspetti operativi**
- **Le variazioni di competenza dell'organo esecutivo: aspetti operativi**
- **L'applicazione dell'avanzo**
- **Le variazioni che non necessitano dell'adozione di un provvedimento amministrativo**
- **La comunicazione delle variazioni al tesoriere**
- **La salvaguardia e l'assestamento: aspetti operativi**
- **Stato attuazione programmi e DUP**

*fi*

# **Le variazioni di PEG**

# *fi* Le variazioni di Peg


## Art. 175 comma 5 quinquies

Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.

Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

# *fi* Le variazioni di Peg

Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 quinquies

 Alle variazioni al bilancio di  
previsione adottate dal Consiglio Comunale

**consegue necessariamente**

**una variazione di PEG**



## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

Nelle variazioni di competenza consiliare, l'organo vota lo stanziamento del singolo programma.

Le variazioni tra capitoli appartenenti al medesimo programma non rilevano.

E' per questo che è necessario adottare successivamente una variazione di PEG.

*f*

## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**


Pertanto, in caso di variazione di assestamento in cui sono presenti anche storni all'interno dello stesso macroaggregato e programma, la variazione non si appalesa sul provvedimento amministrativo di competenza consiliare.

Se ci fosse solo tale tipologia di variazioni, non ci sarebbe nessun provvedimento di variazione da far adottare al Consiglio.

E' importante quindi adottare la successiva variazione di PEG.

# *fi* Le variazioni di Peg

Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 quinquies

 Alle variazioni al bilancio di previsione adottate dalla Giunta in via d'urgenza con i poteri Consiglio Comunale e successivamente ratificate dal Consiglio **consegue necessariamente una variazione di PEG**



# *fi* Le variazioni di Peg

## Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 quinquies

Nelle variazioni d'urgenza la Giunta sta agendo con i poteri del Consiglio, variando gli stanziamenti delle unità di voto del Consiglio: missioni e programmi.

Per questo si rende necessario adottare un successivo atto, quale quello di variazione del PEG, perché solo con il PEG rileva l'articolazione delle entrate in titoli, tipologie, categorie ed eventualmente articoli, per la parte entrata e l'articolazione in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli per la spesa.

# *fi* Le variazioni di Peg

## Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 quinquies

Adottare, inoltre, nel medesimo atto, sia la variazione di urgenza, sia la variazione di Peg, costringerebbe il Consiglio, nella fase della ratifica, a pronunciarsi anche sulla variazione di PEG, inserendo nel processo di ratifica l'intero contenuto dell'atto e quindi anche la variazione del piano esecutivo di gestione che è competenza esclusiva dell'organo esecutivo.

# *fi* Le variazioni di Peg

## Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 bis

### Variazioni di Giunta

Alle variazioni al bilancio di previsione adottate dalla Giunta ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000:

- a) Applicazione avanzo vincolato e accantonato nel corso dell'esercizio provvisorio
- b) Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi per l'utilizzo di risorse comunitarie
- c) Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale
- d) Variazioni di cassa
- e) Riaccertamento ordinario

**conseguе necessariamente una variazione di PEG**

# *fi* Le variazioni di Peg

## Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 quinquies

Le variazioni dell'organo esecutivo e dei dirigenti al piano esecutivo di gestione si configurano essi stessi come provvedimenti amministrativi che dispongono la variazione di PEG.

Art. 175 comma 5 bis prima parte:

*L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione*

Art. 175 comma 5 quater lett. a)

**Sono di competenza dirigenziale:**

*le variazioni compensative del P.E.G , fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta.*

# *fi* Le variazioni di Peg

## Applicazioni pratiche dell'art. 175 comma 5 quinquies

Le variazioni di bilancio dei responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, le variazioni del responsabile del servizio finanziario che riguardano:

- gli stanziamenti del fpv e i correlati capitoli di spesa;
- l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione;
- gli stanziamenti dei versamenti ai conti di tesoreria statale e i versamenti ai depositi bancari
- le partite di giro

**Non comportano l'adozione di un separato provvedimento**

**per variare il PEG**  
Ivana Rasi

# *fi* Le variazioni di Peg

## L'obbligatorietà del PEG

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'adozione del Piano esecutivo di gestione è facoltativa, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

Si consiglia comunque di adottare un atto di assegnazione delle risorse ai responsabili degli uffici e dei servizi, al fine di poter gestire le variazioni gestionali.

*fi*

# **Il rispetto della competenza degli organi nell'adozione delle variazioni**



## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

E' necessario sempre tenere distinte le competenze funzionali del Consiglio e della Giunta:

- Il primo con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo:
- Il secondo con funzioni di gestione

Principio sancito a livello costituzionale dall'art. 97.





## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

- La giunta può applicare avanzo solo durante l'esercizio provvisorio;
- Ha competenza nelle variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi:
  1. per l'utilizzo di risorse comunitarie;
  2. per il trasferimento di personale all'interno dell'ente
- Varia la cassa e ha competenza nel riaccertamento ordinario.



## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

Si tratta di ipotesi ben delineate e circoscritte che non generano conflitti di competenza e che trattandosi di variazioni che non hanno natura discrezionale, si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio.

*fi*

## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

In sostanza, l'attribuzione del potere di variazione del bilancio e del piano esecutivo di gestione alla giunta e ai dirigenti attua il principio di flessibilità stabilito dal postulato n.7 dell'allegato n.1 relativo ai principi generali di bilancio.

**Flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma.**



## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

Prerogative del Consiglio non possono essere svolte dalla Giunta, così come prerogative della Giunta non possono essere attribuite ai Dirigenti.

Il potere attribuito ai dirigenti nell'adozione di variazioni di peg risponde alla necessità di favorire il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati.

Si può quindi ravvisare il vizio di incompetenza in un atto di variazione adottato dalla Giunta di competenza dirigenziale.



## **Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione**

Le attribuzioni e i ruoli di ogni organo dell'ente nell'ambito del potere di variare il Bilancio di Previsione ed il Piano esecutivo di gestione sono ben definiti e circostanziati.

Per cui non trova alcun riscontro pratico la possibilità di effettuare variazioni di bilancio di varia tipologia compendiandole tutte in una deliberazione di Consiglio.

Il Consiglio non è organo sovraordinato alla Giunta o ai dirigenti: è un organo con competenze proprie, diverse da quelle della giunta o dei dirigenti.



# **Le variazioni di cassa**

## **aspetti operativi**

**\* per una disamina normativa dell'argomento:  
Webinar “le variazioni di bilancio e la  
salvaguardia” – 30 giugno 2016**

# *fi* Le variazioni di cassa

Per quanto riguarda le variazioni di cassa, il consiglio approva sia le previsioni di cassa, che le previsioni di competenza, del bilancio avendo come unità di voto i programmi.

Nulla osta, pertanto, a che il Consiglio adotti, nell'ambito delle variazioni di sua competenza, anche le variazioni di cassa.

Non è richiesto, quindi, che ad una delibera di variazione di consiglio che varia la competenza, segua una delibera di giunta che vari la cassa.

Quello che invece risulta necessario adottare è la successiva variazione di PEG in quanto con riferimento al primo anno il peg è anche di cassa.

# *fi* Le variazioni di cassa

La variazione della sola cassa dei vari capitoli di uscita è di competenza della giunta.

In applicazione della flessibilità, postulato generale del bilancio, non si convoca il Consiglio per deliberare solo variazioni agli stanziamenti di cassa, pur se la variazione interessa stanziamenti di bilancio appartenenti a programmi diversi.



Atto meramente gestionale di competenza della Giunta



# *fi* Le variazioni di cassa

Le variazioni di cassa non devono rispettare il pareggio tra le entrate e le uscite.

L'art. 162, VI comma, prevede che:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

# *fi* Le variazioni di cassa

Può quindi aversi una variazione di cassa non compensativa tra le dotazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa.

Esempio:

Variazione che aumenta il solo stanziamento di cassa di un capitolo in spesa.

In questo caso il fondo di cassa registrerà una variazione in diminuzione di pari importo.

Nel provvedimento di variazione è necessario e sufficiente dare atto che la variazione di cassa che si sta adottando non determina un fondo di cassa negativo.

## *fi* Le variazioni di cassa

Tutte le variazioni di competenza dell'organo esecutivo elencate nell'art. 175, comma 5 bis, devono essere comunicate al Consiglio, quindi anche le variazioni di Cassa. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di comunicazione.

Esempio:


- mediante comunicazione data nel primo consiglio utile prima dell'apertura dei lavori;
- mediante comunicazione al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari;
- mediante richiamo degli estremi dei relativi atti deliberativi nel dispositivo di atti consiliari di successive variazioni di Bilancio nel corso della prima adunanza utile.


Anche nel caso in cui il regolamento di contabilità non prevedesse nulla, la comunicazione va effettuata

# *fi* Le variazioni di cassa

Anche se non espressamente riportato nell'art. 166 del TUEL, anche i prelevamenti dal fondo di riserva di cassa vanno comunicati al Consiglio in quanto, trattandosi di una variazione delle dotazioni di cassa, e quindi rientrando nella previsione del comma 5 bis dell'art. 175, c'è l'obbligo di comunicazione al consiglio, così come previsto dal successivo comma 5 ter del medesimo articolo.

# *fi* Le variazioni di cassa

 Le deliberazioni di variazione della cassa adottate dall'Organo Esecutivo non necessitano del parere del Collegio dei Revisori.

 Se la variazione di cassa modifica lo stanziamento di cassa dei programmi rispetto a quanto approvato con il bilancio di previsione, la comunicazione va fatta al tesoriere con il modello apposito (allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011).



# **Le variazioni di competenza dei Responsabili di Spesa**

**aspetti operativi\***

**\* per una disamina normativa dell'argomento:  
Webinar “le variazioni di bilancio e la  
salvaguardia” – 30 giugno 2016**



## Le variazioni dei Responsabili di Spesa

I responsabili di spesa sono i dirigenti ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi (art. 107 del TUEL).

Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi , indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

# *fi* Le variazioni dei Responsabili di Spesa

Ai responsabili di spesa è attribuito, tra l'altro, il potere di variare il piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (con l'eccezione dei trasferimenti correnti e in conto capitale e dei contributi agli investimenti).

## Casi particolari:

Se siamo all'interno del medesimo programma e macroaggregato e cambia la titolarità del PEG, sarà il regolamento di contabilità a disciplinare il responsabile di spesa competente ad adottare l'atto. Il regolamento potrà prevedere che sia il responsabile del servizio finanziario ad adottare la variazione. Anche se è preferibile prevedere un unico responsabile per ogni programma di spesa.



# *fi* Le variazioni dei Responsabili di Spesa

L'istituzione di nuovi capitoli di bilancio non altera il riparto di competenza.

Se l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio avviene attraverso una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato, nell'ambito dello stesso programma, il responsabile può istituire nuovi capitoli.

Se invece interessa macroaggregati diversi, la competenza ad istituire nuovi capitoli attraverso una variazione compensativa nell'ambito dello stesso programma, sarà della Giunta.



## Le variazioni dei Responsabili di Spesa



La variazione di stanziamenti tra capitoli che pur appartenendo allo stesso macroaggregato sono allocati in missioni diverse, è di competenza del Consiglio, così come è di competenza del Consiglio la variazione di stanziamenti tra capitoli che pur appartenendo allo stesso macroaggregato sono allocati in programmi diversi



# **Le variazioni di competenza dell'Organo Esecutivo**

## **aspetti operativi\***

- \* per una disamina normativa dell'argomento:  
Webinar “Le variazioni di bilancio e la  
salvaguardia” – 30 giugno 2016**

# *fi* Le variazioni dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo ha competenza, tra l'altro, sulle variazioni di peg, tranne per quelle che la legge attribuisce al responsabile del procedimento di spesa.



Anche se si rimane nell'ambito dello stesso programma sono comunque vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (art. 175, comma 6, TUEL).



## Le variazioni dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo ha competenza anche sulle variazioni di Consiglio, da adottare in via d'urgenza, opportunamente motivata ai sensi dell'art. 175, comma 4.

In questo caso il parere dei revisori deve essere rilasciato in sede di ratifica della deliberazione da parte del Consiglio.

*fi*

# **L'applicazione dell'avanzo**

Ivana Rasi

# *fi* Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione **è applicabile solo al primo esercizio** considerato nel bilancio di previsione.

In considerazione del fatto che l'avanzo costituisce idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, l'avanzo applicato al primo esercizio del bilancio di previsione si trasforma, negli esercizi successivi, in fondo pluriennale vincolato nella misura in cui ci sono impegni imputati alle annualità successive.

# *fi* **Avanzo vincolato**

- L' applicazione dell'avanzo **vincolato** che si è formato nell'esercizio precedente (economie di spesa derivanti da entrate vincolate) è sempre di competenza del responsabile di spesa/dirigente.
- L'applicazione dell'avanzo vincolato che deriva da esercizi precedenti all'ultimo, è sempre di competenza del Consiglio.
- In esercizio provvisorio è possibile applicare solo quote del risultato presunto che derivano da fondi vincolati dell'esercizio precedente previa deliberazione di Giunta.





## Avanzo vincolato



l'avanzo vincolato presunto derivante da economie di spesa dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate può essere utilizzato prima dell'approvazione del rendiconto:

1. previa adozione di una relazione documentata del dirigente competente;
2. Esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'attività soggette a termini o a scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
3. Solo dopo la verifica da parte della Giunta della verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

A bilancio approvato la competenza è del Consiglio; in esercizio provvisorio è della Giunta

# *fi* **Avanzo vincolato**

- Un contributo regionale non speso diventa avanzo vincolato e nell'esercizio immediatamente successivo, se il bilancio è stato approvato, l'applicazione dell'avanzo **vincolato** può essere operata dal responsabile di spesa/dirigente.
- Se si è in esercizio provvisorio, l'applicazione dell'avanzo vincolato che deriva dal contributo regionale non speso nell'anno precedente (fondi vincolati dell'esercizio precedente non spesi), è di competenza della Giunta.

# *fi* **Avanzo accantonato**

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

FCDE

# *fi* **Avanzo accantonato**

- l'avanzo accantonato presunto derivante da accantonamenti risultanti dall'ultimo rendiconto approvato può essere utilizzato prima dell'approvazione del rendiconto:
  1. previa adozione di una relazione documentata del dirigente competente;
  2. Esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'attività soggette a termini o a scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
  3. Solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto con riferimento alle entrate e alle spese vincolate

# *fi* **Avanzo accantonato**

- l'avanzo accantonato presunto derivante da accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente può essere utilizzato prima dell'approvazione del rendiconto:
  1. previa adozione di una relazione documentata del dirigente competente;
  2. Esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'attività soggette a termini o a scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
  3. Solo se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento del relativo prospetto sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

# *fi* **Avanzo accantonato**

- L'avanzo accantonato può essere applicato con provvedimento dell'organo esecutivo al solo bilancio provvisorio;
- A bilancio approvato la competenza è del Consiglio
- I responsabili di spesa/dirigenti non hanno competenza ad applicare avanzo accantonato in quanto l'art. 175, comma 5 quater del TUEL si riferisce espressamente al solo avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondente ad entrate vincolate;

# *fi* **Avanzo accantonato**

In caso di liquidazione di indennità di fine mandato al sindaco, il consiglio deve preventivamente adottare una delibera di variazione per utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione e, conseguentemente la Giunta adotta una variazione di PEG.

# *fi* Avanzo destinato

La quota del risultato di amministrazione **destinata agli investimenti** è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.**

## **ATTENZIONE:**

Si ritiene non possibile l'applicazione al bilancio dell'avanzo destinato presunto e l'attivazione della spesa con relativo impegno solo dopo l'approvazione del rendiconto.



# *fi* **Avanzo libero**

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La competenza ad applicare avanzo libero al bilancio di previsione è sempre del Consiglio.

# *fi* **Avanzo libero**

L'avanzo libero può essere applicato per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;

# *fi* **Avanzo libero**

3. per il finanziamento di spese di investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

# *fi* **Avanzo libero**

Risulta pertanto possibile applicare in sede di assestamento la quota libera dell'avanzo per finanziare investimenti o spese correnti non ripetitive.

L'applicazione dell'avanzo libero per il finanziamento di generiche spese correnti non è più ammessa.

*fi*

# **Le variazioni che non necessitano dell'adozione di un provvedimento amministrativo**



## Variazioni che non necessitano dei provvedimenti amministrativi

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per:

- i servizi per conto di terzi;
- per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.



## **Variazioni che non necessitano dei provvedimenti amministrativi**

Ne consegue che non necessita di atto di variazione l'adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alle partite di giro e servizi conto terzi nonché l'adeguamento degli stanziamenti relativi alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria.



## **Variazioni che non necessitano dei provvedimenti amministrativi**

Gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria, con esclusione delle entrate per accensione prestiti.

E' quindi possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.



*fi*

# **La comunicazione delle variazioni al Tesoriere**



## La comunicazione delle variazioni al tesoriere

Il tesoriere gestisce il bilancio approvato dal consiglio comunale dove l'unità di voto è costituita:

- dalla tipologia per l'entrata
- dal programma per la spesa

Al **tesoriere** andranno pertanto comunicate tutte quelle variazioni che modificano l'importo delle tipologie e dei programmi di spesa rispetto al bilancio di previsione.

A bilancio approvato il modello è l'allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011

In esercizio provvisorio il modello è l'allegato 8/3 al D. Lgs. 118/2011



## La comunicazione delle variazioni al tesoriere

Si tratta delle variazioni adottate:

- dal consiglio comunale;
- dall'organo esecutivo:
  - per le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi per l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
  - per le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi a seguito di per il trasferimento di personale all'interno dell'ente;
  - per le variazioni delle dotazioni di cassa se interessano programmi e tipologie;
  - per il riaccertamento ordinario
- dai responsabili dei procedimenti di spesa:
  - per le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione;



## La comunicazione delle variazioni al tesoriere

Occorre tenere a mente che il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico:

1. dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);
2. dello stanziamento di cassa, senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.



## La comunicazione delle variazioni al tesoriere

L'importo del fpv rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Al tesoriere vanno comunicate le variazioni che modificano l'importo del fpv: variazioni dirigenziali adottate ai sensi del comma 5 quater dell'art. 175, lett. b), fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;

**Il modello da utilizzare è l'allegato 8/2 al D.Lgs. 118/2011**



## La comunicazione delle variazioni al tesoriere

Al tesoriere non andranno comunicate le variazioni di PEG adottate dalla Giunta e dai Responsabili di Spesa, né le variazioni le variazioni degli stanziamenti riguardanti:

- le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi

# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..../...../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del ... *Organo* ... del .....n. ....

Allegato 8.1 del  
D. Lgs. 118/01:  
variazioni al bilancio  
di previsione

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
					in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxx</b>					
	Programma	xxx	xxxxxxxx				
	Titolo	xx	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxx</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>			
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxx</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .... / ..... / .....      n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ... del ..... n. ....

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
				in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO</b>	xx	xxxxxxxx				
Tipologia	xxxx	xxxxxxxx	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	xx	xxxxxxxx	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	Ivana Rasi	<b>0,00</b>



# Allegato delibera di variazione del del fondo pluriennale vincolato

data: .././....

n.protocollo .....

## SPESE

Allegato 8.2 del  
D. Lgs. 118/01:  
variazioni relative al  
f.p.v. e correlati capitoli  
di spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE .....	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO xxxx
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	xx	xxxxxxxx					
	Programma	xx	xxxxxxxx				
	Titolo xx		fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxx</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>xx</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>			

# Allegato variazione stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria

data: .././.... n. protocollo .....

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

*(barrare la casella corrispondente alla situazione in essere)*

ESERCIZIO PROVVISORIO

GESTIONE PROVVISORIA

Allegato 8.3 del D. Lgs. 118/01: variazioni al bilancio provvisorio

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO xxxx IN CORSO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA ESTRAPOLATI DALL'ULTIMO BILANCIO PLURIENNALE AGGIORNATO E RIFERITO ALL'ESERCIZIO xxxx
MISSIONE	xx	xxxxxxxxx		
Programma	xx	xxxxxxxxx		
Titolo xx			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxxx</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxxx</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO xxxx IN CORSO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA ESTRAPOLATI DALL'ULTIMO BILANCIO PLURIENNALE AGGIORNATO E RIFERITO ALL'ESERCIZIO xxxx
TITOLO	xx	xxxxxxxxx		
Tipologia	xxxx	xxxxxxxxx	0,00	previsione di competenza
				0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>xx</b>	<b>xxxxxxxxx</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>
				<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>
				<b>0,00</b>



# **La salvaguardia e l'assestamento**

## **aspetti operativi\***

- \* per una disamina normativa dell'argomento:  
Webinar “Le variazioni di bilancio e la  
salvaguardia” – 30 giugno 2016**



## L'assestamento generale art. 175, comma 8

*“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.”*

Ciò non toglie all'ente la possibilità di adottare ulteriori variazioni che si rendessero necessarie dopo la data del 31 luglio



## La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente*

- *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;*
- *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui .*



## Assestamento e salvaguardia

E' possibile adottare un unico provvedimento amministrativo (deliberazione di consiglio comunale), sempre che non sia necessario adottare misure di riequilibrio.

In linea generale, se la salvaguardia conferma il permanere degli equilibri di bilancio, il Consiglio ne dà atto e consequenzialmente, con il medesimo atto, assesta il bilancio adottando le variazioni necessarie.

Ciò non toglie che l'ente, visto il permanere degli equilibri di bilancio possa adottare anche due atti distinti, uno per la salvaguardia e uno per l'assestamento.



## Assestamento e salvaguardia

Temporalmente la salvaguardia precede l'assestamento generale di bilancio, in quanto se non è necessario adottare misure di riequilibrio, è possibile applicare l'avanzo libero al bilancio di previsione attraverso la variazione dell'assestamento generale.



## Assestamento e salvaguardia

**L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.**

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.





## Assestamento e salvaguardia

Pertanto se dalla verifica degli equilibri di bilancio si rileva un disavanzo di gestione o di amministrazione, è possibile applicare la quota libera del risultato di amministrazione per ripristinare gli equilibri, dopo aver verificato la necessità di applicare avanzo libero per i debiti fuori bilancio.



## Assestamento e salvaguardia

Solo dopo l'adozione del provvedimento di salvaguardia l'assestamento di bilancio può applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero per:

1. per il finanziamento di spese di investimento;
2. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
3. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

*fi*

## **Stato di attuazione dei programmi e DUP**

\*



## Stato attuazione programmi e DUP

### ARCONET:

Si conferma che l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri.

Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.

Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.



## Stato attuazione programmi e DUP

Lo stato di attuazione dei programmi:

- Può essere inserito nel DUP;
- Può essere oggetto di una dedicata deliberazione di consiglio comunale;
- Può essere deliberato anche oltre il 31 luglio: ARCONET consiglia di approvarlo almeno una volta l'anno entro il 31 luglio.
- Il regolamento di contabilità dell'ente può disciplinare e dettagliare le modalità e i tempi della verifica dello stato di attuazione dei programmi



# Stato attuazione programmi e DUP

## ARCONET:

Il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;



## Stato attuazione programmi e DUP

Il DUP approvato dalla Giunta è trasmesso ai revisori per il relativo parere.

Ai fini delle conseguenti deliberazioni da parte del Consiglio Comunale, Il DUP è trasmesso unitamente al parere del Collegio dei Revisori.



## Stato attuazione programmi e DUP

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente, al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.



# Grazie per l'attenzione

**IVANA RASI**

e-mail ([ivana.rasi@virgilio.it](mailto:ivana.rasi@virgilio.it))

**I materiali saranno disponibili su:  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube